

PROFESSIONE INTELLETTUALE

La Costituzione italiana definisce le professioni intellettuali quali professioni che integrano funzioni pubbliche di interesse generale e che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo della società.

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali n.36/2005/CE, recepita nell'ordinamento interno nazionale con la "Comunitaria 2006", ha dato un'ulteriore e più precisa definizione di professione intellettuale intesa quale: "professione esercitata da una persona che sulla base di qualifiche professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sotto la propria responsabilità, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell'interesse del mandante e della collettività".

L'intervento professionale si caratterizza dalla preminenza dell'apporto intellettuale, la natura dello stesso lo differenzia dall'attività di impresa volta alla produzione/commercializzazione di beni materiali.

L'attività professionale in qualsiasi forma esercitata (autonoma, subordinata o volontaristica) si svolge nell'indipendenza di giudizio e nel rispetto delle norme deontologiche proprie di ogni singola professione.

Di norma l'esercizio di una professione intellettuale è vincolato dal superamento di un esame di stato abilitante e all'iscrizione ad un Ordine o Collegio Professionale come previsto dal Codice Civile (art. 2229 e seguenti).

Gli Ordini e Collegi professionali sono enti pubblici non economici la cui finalità è quella di vigilare, tramite gli strumenti ad essi attribuiti dalla normativa in materia, sulla correttezza della prestazione professionale, in linea con il dettato costituzionale.

Pertanto gli Ordini e i Collegi professionali non sono assimilabili né ad un sindacato, le cui funzioni ed origini sono ben diverse, né ad associazioni che abbiano quale finalità la tutela dei propri iscritti.

Affinché gli interessi generali e la tutela della collettività siano oggi costantemente assicurati, il corretto esercizio di una professione intellettuale non può essere garantito dalla sola abilitazione conseguita con il superamento dell'esame di stato.

Per soddisfare le multiformi esigenze della committenza ed assicurare la qualità della prestazione resa è pertanto necessario un percorso formativo, per tutta la vita professionale, progressivamente aggiornato per quanto attiene sia il baglio tecnico- professionale, sia il piano delle norme deontologiche.

Le linee guida relative alla formazione permanente redatte dal Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali pone in capo agli Ordini Regionali la gestione organizzativa di detti percorsi in piena linea con il mandato istituzionale della vigilanza sulla corretta prestazione professionale.

Torino, 18/06/2010

A cura di

Antonella Guerrini